



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

DISCIPLINARE
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI,
SOCCORSO ANIMALI FERITI, CONTROLLO COLONIE FELINE E RIMOZIONE CARCASSE

Art. 1

Oggetto ed obiettivi del servizio

1. Il servizio ha per oggetto la custodia ed il mantenimento di cani abbandonati prelevati sul territorio comunale, di ogni taglia, razza, sesso ed età, per i quali il Comune di Montopoli in val d'Arno (d'ora in avanti "Comune") sia tenuto ad assicurare il servizio di canile sanitario-rifugio, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo ed anagrafe canina;
2. Il servizio ha per oggetto ed obiettivo, la realizzazione di una presenza attiva dell'Associazione Amici Animali a 4 zampe – ODV (d'ora in avanti "Associazione"), sul territorio del Comune, intesa come attività pubblica volontaria, aggiuntiva e non sostitutiva di quella ordinariamente svolta dalla dal Servizio Ambiente dalla Polizia Municipale e di altri Organi di vigilanza, con il fine effettuare il controllo del randagismo canino e felino, l'identificazione dei cani, recupero di animali feriti e/o bisognosi di cure di animali diversi (vaganti o volatili) e la rimozione di carcasse di animali di qualunque specie dal suolo pubblico, nonché di coadiuvare l'Amministrazione comunale (d'ora in avanti "Amministrazione") nella promozione e l'educazione del rispetto della legalità in tema di ambiente, nel quadro di quanto specificato nei commi seguenti;
3. L'azione del volontario è volta a contribuire ad una maggiore presenza e visibilità dell'Amministrazione nella tutela dello spazio pubblico urbano, nonché nell'attività di informazione ai cittadini, per il rispetto delle basilari norme di convivenza civile e delle regole poste a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
4. L'attività di vigilanza e controllo per la salvaguardia del territorio, l'educazione e la sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, si esplica con particolare attenzione alla vigilanza in materia di tutela degli animali come previsto dalla legge n. 281/1991 e dalla L.R. n. 59/2009;
5. Nello svolgimento dell'attività regolata col presente atto l' Associazione ed ogni volontario che ne fa parte sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme più avanti specificatamente richiamate, la normale diligenza e attenzione che sono dovute per lo svolgimento di un'attività di pubblico interesse e utilità, tendendo un comportamento adeguato ed educato nei confronti dei cittadini-utenti e astenendosi da qualsivoglia manifestazione che possa compromettere l'attività o l'immagine della pubblica amministrazione;
6. Nello svolgimento delle attività oggetto del disciplinare, ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità cagionati a persone, animali o cose, causati dall'Associazione e/o dal personale volontario che ne fa parte deve intendersi a carico della stessa Associazione, senza riserve o eccezione alcuna, sollevando il Comune da qualsiasi onere;
7. L' Associazione, sotto il coordinamento del Comune, collabora e si integra nelle attività già poste in essere da altre Associazioni di volontariato presenti nel territorio e, per questo, appositamente regolamentate;
8. L'intera attività è dettagliata dai successivi articoli e per il suo perfetto adempimento, l' Associazione assicura, con il personale e le risorse idonee allo scopo, una pronta reperibilità per le 24 ore (h24) ai seguenti numeri telefonici _____ che non devono essere divulgati al pubblico;
9. Le attività indicate ai successivi articoli 3,7 e 8 in tema di contrasto al randagismo, operazioni di rimozione di carcasse e assistenza e soccorso ad animali feriti, dovrà avvenire con personale sempre dotato di dispositivi individuali di protezione ai sensi di legge (cfr. D.Lgs. n. 81/2008) e con l'utilizzo di vettori e contenitori autorizzati, in perfetto ordine e igiene, con le necessarie indicazioni e identificazioni esterne;
10. Successivamente ad ogni cattura, rimozione di carcasse o intervento di soccorso, dovrà essere effettuato lavaggio e sanificazione del contenitore mobile e del mezzo vettore secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario;



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

11. L'Associazione garantisce fin da ora l'idonea copertura assicurativa dei volontari per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dei servizi di competenza, per la responsabilità civile verso terzi e la tutela legale, relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte;
12. Ogni violazione di quanto disciplinato col presente atto, con particolare riguardo alle norme di comportamento, è motivo di risoluzione del contratto di affidamento;
13. I responsabili dell'Associazione e loro aventi causa a qualsiasi titolo si obbligano a richiedere ai volontari impiegati e utilizzati per l'espletamento dell'attività in oggetto, apposita dichiarazione di presa d'atto del presente disciplinare.

Art. 2

Custodia e mantenimento

1. Il Canile Sanitario-Rifugio "Parco Canile La Valle Incantata", sito in Lajatico (loc. Suciano – via Provinciale di Lajatico) è la struttura presso la quale vengono custoditi i cani catturati sul territorio comunale con le seguenti modalità:

a. Custodia e mantenimento

a.1. Caratteristiche strutturali del canile:

- La modalità di pulizia dei box consiste nel lavaggio con acqua abbondante della parte esterna ed interna effettuato tutti i giorni, con disinfezione con sali quaternari di ammonio a bassa concentrazione una volta alla settimana nella parte esterna e una volta al mese nella parte interna; rimozione giornaliera delle deiezioni mediante apposite attrezzature; trattamento di antiparassitari per il controllo di zecche, pulci e zanzare nel periodo aprile – ottobre, ovvero secondo le prescrizioni del competente servizio veterinario dell'Azienda USL;
- I volontari dell'Associazione garantiscono una sgambatura di circa 8 ore al giorno per 7 giorni alla settimana; l'Associazione fornisce ai volontari collari, guinzagli e museruole per accompagnare gli animali nelle aree di sgambatura limitrofe, e, attraverso adeguato controllo dei registri e delle schede di entrata ed uscita, supervisiona il tempo di effettivo svolgimento della sgambatura, garantendo che gli animali non vengano allontanati dalla struttura su veicoli di qualsiasi natura; i cani, rigorosamente al guinzaglio, possono essere condotti sia all'esterno del canile, sia nei recinti presenti nella struttura, dove possono essere lasciati liberi. L'esercizio fisico avviene quindi prevalentemente nei recinti, ma è comunque completato con una passeggiata giornaliera di almeno 30 minuti, che abituerà l'animale alla passeggiata con l'uomo, ai suoni quotidiani ed all'interfacciarsi con altre persone.

a.2. Caratteristiche del servizio di mantenimento:

- I cani vengono regolarmente alimentati due volte al giorno con mangime secco e umido, e comunque con alimenti idonei conformemente alle indicazioni del medico veterinario in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale. In ogni box e negli spazi dedicati alla sgambatura è messa a disposizione costantemente acqua pulita da bere;
- Con particolare riferimento ai cani ospitati ammalati, anziani o cuccioli il direttore sanitario predispone delle schede ad hoc specificando il piano alimentare che deve essere rispettato in relazione alle specifiche esigenze dell'animale.
- I cani debbono essere tenuti puliti, sottoposto periodicamente a lavaggio e disinfestazione contro i parassiti, effettuando profilassi con prodotti idonei e con regolarità tale da mantenere il cane continuamente protetto contro pulci, zecche e flebotomi;
- I cani per esser facilmente individuabili, devono essere dotati, a cura dell'Associazione, di microchip identificativo intestato al Comune territorialmente competente.

a.3. Assistenza veterinaria:

- La struttura deve assicurare la presenza di un veterinario libero professionista come responsabile sanitario e deve garantire:



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

- la predisposizione ed aggiornamento di una scheda sanitaria per tutti i cani presenti nel canile;
- la visita di tutti i cani in entrata;
- i test filaria e leishmania su tutti i i nuovi ingressi;
- la profilassi della filaria e la terapia per i cani risultati positivi;
- la somministrazione dei farmaci necessaria alle terapie di cui sopra;
- la cura dei soggetti malati;
- le profilassi vaccinali per filaria, eptavalente e leishmania;
- le prestazioni chirurgiche sui cani feriti o comunque che necessitano d interventi;
- visite periodiche a tutti i cani presenti nel canile;
- la sterilizzazione dei cani ospiti entro 60 giorni dall' ingresso nella struttura e comunque prima della cessione.

b. Adozione:

La struttura individuata deve:

- garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani e l'apertura al pubblico della struttura tutti i giorni, per almeno 6 ore al giorno, secondo il calendario concordato con l'Amministrazione;
- rendersi disponibile a promuovere insieme all'Amministrazione ulteriori iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani, con la predisposizione anche di stand nell'ambito di manifestazioni pubbliche;
- collaborare con l'Amministrazione alla predisposizione di pagine web appositamente dedicate alle adozioni, fornendo foto e caratteristiche salienti di tutti i cani presenti nella struttura e/o collaborando con i dipendenti comunali per l'effettuazione di queste schede;
- collaborare all'aggiornamento del sito internet municipale;
- curare una propria pagina di promozione delle adozioni sui social network.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per sopravvenute evenienze, la struttura non dovesse più rispondere ai requisiti ed alle prescrizioni del presente capitolato e delle vigenti normative, sarà obbligo dell'Associazione comunicarlo alla stazione appaltante entro 10 giorni dal manifestarsi della non conformità; a seguito della suddetta comunicazione, il Comune comunicherà all'Associazione un termine non inferiore a 15 giorni entro cui adeguare le strutture.

3. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio di custodia e mantenimento, i cani presenti risultassero in numero minore di 2 (due), l'Amministrazione mantiene comunque occupati due posti, contribuendo ai costi in base alle tariffe pattuite.

Art. 3

Contrasto al randagismo – Catture

1. L'Associazione effettua l'attività di cattura dei cani randagi, dei gatti rinvenuti sul suolo pubblico e di uso pubblico del territorio comunale e la cattura di cani e di gatti in possesso di privati che si rendano necessari a seguito di procedimenti volti all'accertamento della salute degli animali ovvero a seguito di provvedimenti ingiuntivi o coattivi che ne dispongano la custodia presso il canile sanitario rifugio.

2. La cattura è effettuata a seguito di richiesta del Servizio Ambiente del Settore III o del Comando di Polizia Municipale del Comune o di altro Organo di Polizia, con l'obbligo di fare rapporto dell'intervento effettuato entro le successive 24 ore, tramite deposito presso l'URP, oppure inoltro di PEC, (info@pec.comune.montopoli.pi.it).

3. In caso si segnalazioni pervenute direttamente all'Associazione da parte di cittadini e/o utenti della strada, la cattura potrà avvenire solo che ne sia stato dato riscontro ad uno dei predetti servizi del Comune, ai recapiti suddetti oppure in via preliminare anche con recapito al numero telefonico cellulare del Responsabile del Servizio Ambiente o al Comandante della Polizia Municipale.



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

4. Qualora, per l'esecuzione della cattura, vi fosse la necessità dell'intervento veterinario, sarà cura dell'Associazione informare i predetti servizi del Comune in modo da richiedere l'intervento del servizio veterinario competente territorialmente. In caso di impossibilità di intervento da parte del servizio veterinario pubblico, sarà cura dell'Associazione assicurare la presenza di un veterinario libero professionista.
5. Per quanto possibile e in dipendenza dell'esatta individuazione dell'animale e del suo avvistamento da parte dell'utenza, l'intervento di cattura deve avvenire entro quattro (4) ore dalla richiesta durante il periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e entro otto (8) ore dalla richiesta nel periodo notturno (dalle ore 22:01 alle ore 5:59).
6. L'animale catturato deve essere portato senza indugio presso il Canile Sanitario-Rifugio denominato "Parco Canile La Valle Incantata" (d'ora in poi "Canile") sito in Lajatico (loc. Suciato – Via Provinciale di Lajatico).
7. Quando sia individuato il proprietario dell'animale catturato prima della sua consegna al canile, l'Associazione è autorizzata a rintracciarlo e invitarlo a riprenderne il possesso, che sarà effettuata previa compilazione, a cura dell'Associazione e controfirmata dal proprietario, di una scheda segnaletica, nella quale sono riportati i dati identificativi dell'animale catturato/restituito e del proprietario/detentore, da trasmettere al Comune con le modalità indicate al comma 2.
8. All'Associazione compete la riscossione delle spese di cattura secondo le tariffe previste.
9. Se non è possibile la restituzione immediata del cane al proprietario, il cane viene trasferito al Canile sanitario-rifugio e l'Associazione contatta telefonicamente il proprietario per avvisarlo che il cane è stato ricoverato presso il canile, avvisandolo delle spese da sostenere per il servizio, secondo le tariffe indicate nel presente disciplinare.
10. Il trasporto dell'animale catturato presso il canile deve essere effettuata su mezzo idoneo, appositamente attrezzato e omologato allo scopo (cfr. art. 6 della L.R. n. 59/2009 e D.P.G.R. n. 38/R/2011).
11. La cattura dei gatti che vivono liberi nel territorio può essere richiesta esclusivamente dal Comune per finalità legate al controllo della crescita della popolazione felina come disciplinato dall'art. 34 della L.R. n. 59/2009.

Art. 4

Presa in carico dei cani e ricovero cani di proprietà dei privati

1. La consegna diretta di animali all'Associazione da parte di privati, possessori o detentori a qualsiasi titolo, è vietata e, parimenti il canile non può accettare la diretta consegna di animali effettuata da parte di privati anche nel caso di ritrovamento casuale, se non a seguito di nulla osta del Responsabile del Settore III del comune.
2. Nel caso in cui, per gravi motivi, il proprietario di un cane, sia impossibilitato a tenere lo stesso presso di sé, può far domanda, debitamente documentata, al Sindaco del Comune e per esso al Servizio Ambiente del Settore III per ottenere l'autorizzazione a consegnare il cane al canile rifugio convenzionato, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 59/2009.
3. Il Comune si esprime entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, fermo restando che le spese sono a carico del proprietario del cane, con la sola eccezione dei casi di accertato disagio economico-sociale, verificati dall'Amministrazione comunale.
4. I cani consegnati a seguito di autorizzazione del comune, saranno comunque identificati e verrà applicato il protocollo sanitario già applicato nella struttura dal locale servizio veterinario o dal responsabile sanitario del rifugio. I cani così identificati saranno registrati presso l'Azienda USL, comunicando al Comune l'identificativo assegnato nell'ambito della periodica rendicontazione.
5. In tutti i casi di cattura e/o ricovero di cani di proprietà, l'Associazione è autorizzata a richiedere direttamente al proprietario, possessore o responsabile dell'animale il pagamento delle spese di cattura e di custodia, nonché le eventuali spese veterinarie sostenute.



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

6. Delle suddette spese, l'Associazione si impegna a fornire opportuno computo mediante trasmissione successiva o consegna immediata di copia di fattura emessa ai sensi di legge.
7. Il canile è tenuto a comunicare al proprietario, possessore o responsabile che, in caso di mancato pagamento all'atto della restituzione del cane, le spese richieste dal Comune saranno maggiorate delle tariffe di mantenimento e custodia che saranno in seguito comunicate dal Servizio Ambiente all'Associazione;
8. Nel caso in cui il proprietario, il possessore o il responsabile dell'animale si rifiuti di ritirare l'animale, l'Associazione provvederà a comunicare il fatto al Servizio Ambiente, quindi, se non diversamente disposto dal Comune stesso, l'animale verrà ricoverato in regime di canile rifugio considerandolo di pertinenza del Comune di provenienza a far data dal 60° giorno dalla comunicazione dell'invito a recuperare il cane inviato dal Comune.
9. In caso di ulteriore inadempienza da parte del proprietario, possessore o responsabile dell'animale, questi ne perde i diritti di titolarità e l'Associazione potrà detenere l'animale ai sensi dell'art. 2756 del Codice Civile, provvedendo a darne immediata comunicazione al Servizio Ambiente al fine di attivare le procedure sanzionatorie e di recupero delle spese.
10. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla comunicazione dell'invito di cui sopra senza che l'interessato abbia provveduto a rifondere quanto dovuto, l'animale verrà ricoverato in regime di canile rifugio considerandolo di proprietà del Comune e l'Associazione sarà quindi autorizzata a procedere al pre-affido e/o all'affido a seconda dei casi.

Art. 5

Adozioni

1. I cani oggetto del presente disciplinare, di proprietà del Comune, sono ceduti in possesso all'Associazione, il quale è autorizzato alla loro cessione in adozione a privati che ne facciano richiesta e che diano garanzia di buon trattamento, previa comunicazione al Servizio Ambiente.
2. Il Comune autorizza inoltre l'Associazione a dare in pre-affido a privati che ne facciano richiesta i cani provenienti dal proprio territorio risultati vaganti e non iscritti alla competente anagrafe canina anche prima dello scadere del prescritto periodo dei 60 giorni.
3. Per i cani dati in pre-affido secondo le modalità di cui al punto precedente, qualora prima dello scadere dei 60 giorni si presenti il proprietario, dimostrando l'effettiva proprietà del cane, questi dovrà essergli restituito, previa refusione delle spese sostenute così come individuate e disciplinate nel presente disciplinare. In questo caso il proprietario rimborserà altresì al Comune ogni onere e spesa sostenuto dall'Amministrazione.
4. Per ogni cane ceduto in adozione è riconosciuto all'Associazione un bonus una tantum come evidenziato nell'Allegato "A" al presente disciplinare.

Art. 6

Gestione colonie feline

1. Il riconoscimento di colonia felina sul territorio comunale e la conseguente mappatura delle stesse, spetta al Comune previa apposita verifica, rilevazione e valutazione dei requisiti, subordinatamente ad eventuale sopralluogo, svolto dal personale dell'ufficio, dall'Associazione o da associazioni operanti sul tema della tutela ambientale.
2. La segnalazione di potenziale colonia felina pubblica e di riconoscimento della stessa viene trasmessa all'ufficio da parte di uno o più cittadini, ovvero da associazione di settore presente sul territorio, con l'indicazione dei riferimenti dei responsabili della colonia.
3. L'ufficio verificata la documentazione, comunica al segnalante il riconoscimento o meno della colonia felina pubblica, trasmettendo in caso positivo la documentazione alla ASL territorialmente competente, ai fini del censimento e della gestione della stessa (in particolare richiesta di interventi di sterilizzazione).



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

4. Il Comune può attivarsi tramite l'Associazione per svolgere interventi nella colonia felina pubblica qualora ne ravvisi le necessità, per motivi legati ad igiene pubblica, al decoro urbano ed alla tutela degli animali, ovvero per motivata indisponibilità temporanea da parte della ASL territorialmente competente.
5. L'Associazione svolge attività di consulenza e supporto ai responsabili delle suddette colonie feline e l'esecuzione di interventi sanitari necessari per i gatti ospiti delle colonie, effettuate sempre ed esclusivamente a seguito di preventiva autorizzazione degli uffici competenti dei comuni interessati. L'intervento di solito ricomprende la cattura del felino presso la colonia, l'implementazione di tutto quanto necessario per l'esecuzione e gestione dell'intervento sanitario e di cura del gatto malato e l'effettuazione di un'importante campagna di sterilizzazione, il reinserimento del felino nella colonia o l'eventuale eutanasia e smaltimento di salme qualora necessario.
6. L'Associazione svolge interventi di sterilizzazione delle colonie ed in collaborazione con il Comune opera per limitare la crescita demografica delle colonie e per limitare il numero dei gatti feriti e incidentati che trovano la loro massima crescita quando questi felini si spostano soprattutto nelle ore notturne per l'accoppiamento.
7. Il Comune può tramite l'Associazione utilizzare il "Gattile", presente nell'area del parco canile, come luogo di transito temporaneo, dove trovano rifugio i gatti che hanno bisogno di soccorso e cura per poi rientrare nelle colonie d'origine, così come prevede la legislazione in merito, o di ottenere delle adozioni affidabili che rendano sempre meno drammatiche le condizioni di vita dei gatti vaganti.
8. Il Comune può tramite l'Associazione utilizzare il "Gattile" per migliorare la degenza dei gatti malati, feriti o incidentati ottimizzando le risorse e riuscendo tramite il proprio direttore sanitario a fornire un controllo veterinario costante sugli animali ricoverati nella struttura e allo stesso tempo a poter migliorare le iniziative di promozione delle adozioni dei felini ospitati, limitando il più possibile il rientro nella colonia di origine.

Art. 7

Raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento di carcasse animali

1. L'Associazione effettua l'attività di raccolta e trasporto delle carcasse di animali con idoneo mezzo, rinvenuti sul suolo pubblico o di uso pubblico, nonché su aree demaniali limitrofe a corsi d'acqua e laghi (aree golenali e sponde) del territorio comunale, presso impianto autorizzato a tale scopo. Le indicazioni relative al mezzo di trasporto utilizzato ed all'impianto autorizzato allo smaltimento, saranno contenute nei report che l'Associazione consegnerà all'Amministrazione mensilmente al momento del pagamento, di cui all'art. 16;
2. La rimozione della carcassa è effettuata a seguito di richiesta del Servizio Ambiente o del Comando di Polizia Municipale del Comune o di altro Organo di Polizia, con l'obbligo di fare rapporto dell'intervento effettuato entro le successive 24 ore, tramite deposito presso l'URP, oppure inoltro di PEC, (info@pec.comune.montopoli.pi.it);
3. In caso di segnalazioni pervenute direttamente all'Associazione da parte di cittadini e/o utenti della strada, la rimozione potrà avvenire solo che ne sia stato dato riscontro ad uno dei predetti servizi del Comune, ai recapiti suddetti oppure in via preliminare anche con recapito al numero telefonico della Polizia Municipale.
4. Per rinvenimenti di più carcasse in spazi ristretti o comunque in circostanze che suggeriscano probabilità di pericolo sanitario, per la rimozione sarà preventivamente sentito il Servizio Sanitario;
5. Per quanto possibile e in dipendenza dell'esatta individuazione della carcassa dell'animale e del suo avvistamento da parte dell'utenza, l'intervento di rimozione deve avvenire entro sei (12) ore dalla richiesta, salvo che la carcassa non determini criticità o pericoli al traffico veicolare, rischi per la salute pubblica o l'ambiente che impongano la rimozione in tempi ridotti, non minori di quattro (4) ore comunicati dal Servizio Ambiente o dal Comando di Polizia Municipale con la richiesta d'intervento;
6. Ove la carcassa si riferisca a cane o gatto, l'Associazione presterà assistenza al servizio Veterinario per



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

l'individuazione del microchip o del tatuaggio per darne comunicazione al Servizio Ambiente e al Comando di Polizia Municipale del Comune, unitamente alla compilazione di rapporto di una scheda segnaletica, nella quale sono riportati i dati significativi, necessari e sufficienti, che hanno determinato l'intervento e le modalità con il quale esso è stato effettuato.

7. Ove su una carcassa vi siano indagini in corso o risultino, dalla documentazione del decesso redatta da medico veterinario, non chiare cause di morte, e vi sia l'obbligo di accertamenti presso gli organi di competenza, sarà compito dell'Associazione assicurare il trasporto della stessa presso IZS competente per territorio con idoneo mezzo e documentazione ai sensi di legge. Qualora l'Associazione non disponesse di mezzi e strumenti sopra descritti, potrà avvalersi di altro soggetto idoneo, previa comunicazione al Comune;
8. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi onere o spesa occorrente per i servizi richiesti e prestati all'Associazione dal soggetto fisico e giuridico che effettua lo smaltimento delle carcasse animali.

Art. 8

Assistenza ad animali feriti

1. L'Associazione, provvede agli interventi di soccorso per tutti gli animali feriti rinvenuti sul suolo pubblico e di uso pubblico del territorio comunale e per i quali convenga attivare cure per il loro recupero.
2. L'intervento di soccorso è effettuata a seguito di richiesta del Servizio Ambiente o del Comando di Polizia Municipale del Comune o di altro Organo di Polizia, con l'obbligo di fare rapporto dell'intervento effettuato entro le successive 24 ore, tramite deposito presso l'URP, oppure inoltro di PEC, (info@pec.comune.montopoli.pi.it).
3. In caso si segnalazioni pervenute direttamente all'Associazione da parte di cittadini e/o utenti della strada, l'intervento potrà avvenire solo che ne sia stato dato riscontro ad uno dei predetti servizi del Comune, ai recapiti suddetti oppure in via preliminare anche con recapito al numero telefonico della Polizia Municipale.
4. Per quanto possibile e in dipendenza dell'esatta individuazione dell'animale ferito e del suo avvistamento da parte dell'utenza, l'intervento di soccorso deve avvenire entro due (2) ore dalla richiesta durante il periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e entro quattro (4) ore dalla richiesta nel periodo notturno (dalle ore 22:01 alle ore 5:59).
5. L'animale ferito soccorso, ove questo sia possibile in condizioni di sicurezza e siano esclusi rischi per gli operatori, deve essere portato senza indugio presso _____ salvo che per obiettiva causa di forza maggiore o su richiesta del Comune o delle FF.OO. non sia possibile farlo o sia necessario trattenerlo nel luogo di ritrovamento anche con il sussidio di altre risorse umane e strumentali.
6. Ove l'animale ferito sia un cane o un gatto, anche in caso di decesso durante il trasporto, l'Associazione presterà assistenza al servizio Veterinario per l'individuazione del microchip o del tatuaggio per darne comunicazione al Servizio Ambiente e al Comando di Polizia Municipale del Comune, unitamente alla compilazione di rapporto di una scheda segnaletica, nella quale sono riportati i dati significativi, necessari e sufficienti, che hanno determinato l'intervento e le modalità con il quale esso è stato effettuato.
7. Il trasporto dell'animale ferito presso la struttura veterinaria deve essere effettuata su mezzo idoneo, appositamente attrezzato e omologato allo scopo (ambulanza veterinaria) ai sensi della L.R. n. 59/2009 e D.P.G.R. n. 38/R/2011.
8. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi onere o spesa occorrente per i servizi richiesti e prestati all'Associazione dalle strutture veterinarie presso le quali è stata effettuata l'assistenza e la cura dell'animale.
9. La consegna diretta di animali feriti all'Associazione da parte di privati, possessori o detentori a qualsiasi titolo, è ammessa solo a seguito di consenso del servizio Ambiente all'Associazione.
10. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi onere o spesa occorrente per i servizi richiesti e prestati all'Associazione dal soggetto fisico e giuridico che effettua l'assistenza ad animali feriti.

Art. 9



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

Collaborazione per il benessere degli animali

1. L' Associazione, nell'ambito dell'attività oggetto del presente disciplinare collabora con l'Amministrazione nell'individuare possibili patologie o infezioni possedute da animali catturati o catturandi, ovvero comunque individuati nel territorio.
2. L' Associazione può essere chiamata a coadiuvare l'Amministrazione nel controllo della crescita della popolazione felina (gatti), nella redazione della mappa delle colonie feline e/o al controllo e alla tutela delle medesime anche se affidate ad Associazioni terze.
3. Previo preventiva comunicazione e nulla osta del Servizio Ambiente, l' Associazione può collaborare con il Comune nell'attività di promozione delle adozioni dei cani catturati e dei gatti presenti nel territorio, nella sensibilizzazione ai temi del randagismo, prevenzione e abbandono, incentivazione delle sterilizzazioni.
4. L'Associazione è tenuta a fornire tutte le informazioni in suo possesso e ad presentare i contributi conoscitivi utili al miglior adempimento in tema di tutela degli animali e di contrasto al randagismo.
5. Le attività indicate ai commi precedenti non possono comportare, sotto alcuna forma o modalità maggiori oneri per il Comune rispetto a quanto riconosciuto come rimborso dell'attività svolta e regolato dal successivo art. 14.

Art. 10

Registro dei volontari impiegati e riconoscimento

1. L' Associazione comunica al Comune (Servizio Ambiente e Comando di Polizia Municipale):
 - i nominativi dei volontari impiegati nelle attività, che saranno inseriti in un apposito registro, mantenuto su supporto informatico presso l'Amministrazione;
 - la tipologia e la targa dei veicoli impiegati nell'attività, che saranno annotati in un apposito registro, mantenuto su supporto informatico presso l'Amministrazione.
2. I volontari impiegati nelle attività dovranno indossare apposito abbigliamento per essere facilmente riconoscibili ed essere muniti di tessera di riconoscimento con l'emblema e il nome dell'Associazione, il nome e il cognome del volontario e fotografia di riconoscimento.
3. L'abbigliamento consta di apposita divisa con caratteristiche di alta visibilità, ovvero di semplice pettorina da indossare sopra abiti civili, tutto con logo ed emblema dell'Associazione.
4. Le caratteristiche dell'abbigliamento, dei segni distintivi e d'identificazione dei mezzi utilizzati durante l'espletamento della vigilanza in parola, non devono essere tali da ingenerare confusione con quelli degli organi di FF.OO.
5. Nel registro di cui al primo comma, per ogni volontario devono essere annotati e costantemente aggiornati:
 - a) i dati anagrafici ed il recapito telefonico;
 - b) le abilitazioni;
 - c) i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti;
 - d) tessera di riconoscimento con fotografia a colori.

Art. 11

Formazione e aggiornamento

1. L' Associazione garantisce che i propri volontari, incaricate delle attività oggetto del presente Disciplinare, detengono e possiedono e continuano a possedere le necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio.
2. Il Comune potrà predisporre corsi di formazione e aggiornamento per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale dei volontari dell'Associazione, mediante un percorso didattico volto alla crescita della conoscenza delle problematiche ambientali, alla corretta informazione verso l'utenza, alla



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

prevenzione e, all'occorrenza, alla repressione degli abusi e dei reati.

3. Il Comune ha facoltà di certificare che il volontario dell'Associazione, ha aderito a percorsi formativi e di rilasciare un attestato che concorra al volontario per le stesse finalità.

Art. 12

Accessi ed Ispezioni

1. Il canile convenzionato si impegna a consentire al personale del Comune, in ogni momento ed a semplice richiesta, l'accesso e l'ispezione ai luoghi ed alla struttura dove viene svolto il servizio, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare;

2. Nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell'espletamento dei servizi si applicheranno le penali nella misura e secondo i criteri indicati in capitolato.

Art. 13

Varianti al servizio

1. L'Amministrazione, per il tramite del Servizio Ambiente, si riserva la facoltà di apportare quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita del servizio, senza che l'Associazione possa pretendere compensi o indennizzi aggiuntivi a quelli stabiliti nel presente disciplinare, ove venga garantita la concorrenza massima dell'importo dei servizi da effettuarsi ogni anno;

2. La mancata esecuzione degli interventi indicati agli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9 e 12, richiesti dagli uffici comunali o da altre pubbliche autorità, costituisce inadempimento contrattuale e motivo di applicazioni delle penali previste dal presente capitolato.

3. L'Associazione, ai fini di favorire un ordinato coordinamento dell'attività, deve comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune, all'inizio della gestione, il nominativo della persona responsabile del servizio: il responsabile sarà il referente unico dell'Amministrazione, per tramite del responsabile Servizio Ambiente, per la definizione di tutte le problematiche tecniche ed operative del servizio e dovrà essere dotato di sistema di reperibilità rapido. Il responsabile dell'Associazione dovrà controllare e coordinare globalmente il servizio.

Art. 14

Durata dell'affidamento e determinazione del prezzo contrattuale

1. L'affidamento della gestione del servizio di cui trattasi è fissato per il periodo di anni 1 (uno) con inizio in data 1 gennaio 2024 e termine 31 dicembre 2024.

2. Per i servizi oggetto del presente appalto il Comune garantisce all'Associazione il corrispettivo evidenziato nell'offerta presentata nel corso della procedura di affidamento, riportata nella Determinazione Dirigenziale, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale.

Art. 15

Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione è responsabile per i danni derivanti dalla non corretta esecuzione degli interventi.

2. L'Associazione è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi in caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica contestazione da parte della stazione appaltante.

3. L'Associazione si impegna, ai sensi dell'art 24 comma 1 della legge regionale n. 38/2007, ad informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 16

Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il prezzo contrattuale sarà corrisposto di norma mediante pagamenti mensili relativi allo svolgimento dell'attività.
2. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione dei rendiconti e delle note di debito, previa verifica di assenza di contestazioni e/o controversie e dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
3. Nel caso di errori o inesattezze contenuti nelle note e/o nei rendiconti, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova nota o del rendiconto corretto.
4. Mensilmente a corredo delle note di credito presentate, vi dovrà essere un report delle attività e degli interventi effettuati, di cui agli art. 2,3,4,5,6,7,8.

Art. 17

Stipulazione del contratto

1. Il rapporto contrattuale per la gestione del SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI, SOCCORSO ANIMALI FERITI E RIMOZIONE CARCASSE per il periodo di cui all'art. 14 sarà formalizzato, ai sensi del vigente codice dei contratti, mediante sottoscrizione digitale del provvedimento di affidamento.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto e del servizio

1. È vietata all'Associazione la cessione anche parziale del contratto relativo al presente disciplinare.
2. L'Associazione è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.
3. L'inosservanza del divieto indicato al comma 1 comporterà la risoluzione del contratto ipso facto, fatto salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 19

Controlli e penalità

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno per verificare il buon andamento del servizio.
2. Nel caso in cui nell'esecuzione del contratto si verificano uno o più dei seguenti inadempimenti, verranno applicate le corrispondenti penalità di seguito indicate:
 - a) Utilizzo di mezzi non idonei per il trasporto degli animali catturati € 150,00 (per ciascuna infrazione);
 - b) Mancato intervento di cattura ordinario o di urgenza € 150,00 (ad intervento mancato);
 - c) Ritardo superiore ad 1 ora rispetto a quello previsto per l'intervento di cattura € 60,00;
 - d) Mancata effettuazione della sgambatura dei cani con la periodicità stabilita € 150,00 (per ciascuna infrazione);
 - e) Diniego dell'accesso alla struttura, al pubblico, nell'orario di apertura comunicato, € 300,00 (per ciascuna infrazione);
 - f) Smaltimento delle carcasse in modo difforme da quello consentito € 300,00 (per ciascuna infrazione);



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

- g) Mancata effettuazione delle prestazioni veterinarie previste € 300,00 (per ciascuna infrazione);
3. In ogni caso l'inadempimento che genera penalità verrà contestato per scritto all'Associazione, che potrà proporre le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della contestazione.
 4. L'Amministrazione deciderà sull'applicazione della penalità entro tre giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni.
 5. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, l'Amministrazione potrà procedere rivalendosi sui compensi ancora dovuti all'Associazione, salvo ogni azione per i maggiori danni.
 6. Il pagamento della penale non esonera l'Associazione aggiudicataria dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento o imperfetto adempimento.

Art. 20

Controversie

1. Il Foro di Pisa è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Associazione in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del servizio in oggetto.
2. Il Comune resta comunque esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore e/o a terzi potessero derivare dalla gestione di cui al presente disciplinare.
3. Il presente atto, ai sensi dell'art. 8, c.1 della Legge n. 266/91, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
4. Le altre spese di stipulazione del presente atto e ogni altra spesa inerente o conseguente all'atto stesso sono a carico dell'Associazione.
5. Per tutto quanto non previsto dalla presente Disciplinare, valgono le normative nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione.



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

ALLEGATO "A"

COSTI E TARIFFE DEI SERVIZI PRESTATI CONTENUTI NEL DISCIPLINARE

(Gli importi sono esclusi IVA)

1) MANTENIMENTO, CUSTODIA, CATTURA E SOCCORSO DEI CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE

Tariffa giornaliera per cane di ogni taglia comprendente un pasto e la pulizia giornaliera del box. (Sono comprese altresì le spese per i vaccini, la sverminatura, la somministrazione di antiparassitari, la pulizia, visite veterinarie periodiche)	Euro 3,25
--	-----------

Prestazioni medico-veterinarie:

Intervento chirurgico (Si intende per intervento chirurgico: ovariectomia cagna, orchietomia cane, mastectomia parziale/totale, asportazione ciste, sutura in anestesia locale/sedazione, otoematoma, riduzione ernia)	Euro 85,00 castrazione Euro 100,00 sterilizzazione
Esame ecografico	Euro 60,00
Esame radiologico	Euro 30,00

Cattura e soccorso:

Giorni feriali orario diurno	Euro 60,00
Giorni feriali orario notturno	Euro 70,00
Giorni festivi orario diurno	Euro 70,00
Giorni festivi orario notturno	Euro 70,00

2) SOCCORSO ANIMALI FERITI (GATTI E FAUNA SELVATICA)

Giorni feriali orario diurno	Euro 60,00
Giorni feriali orario notturno	Euro 70,00
Giorni festivi orario diurno	Euro 70,00
Giorni festivi orario notturno	Euro 70,00

3) RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI

Giorni feriali orario diurno	Euro 60,00
Giorni feriali orario notturno	Euro 70,00
Giorni festivi orario diurno	Euro 70,00
Giorni festivi orario notturno	Euro 70,00



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE"

4) ADOZIONE

Premio adozione compresa copertura delle spese dei volontari per la gestione delle pratiche di affido/adozione e post affido/post adozione	Euro 250,00
--	-------------

5) MANTENIMENTO E CUSTODIA GATTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE

Tariffa giornaliera per gatto comprendente il pasto e la pulizia giornaliera del box	Euro 3,50
--	-----------

Prestazioni medico-veterinarie:

Sterilizzazione maschio e femmine	Euro 50,00
Trattamento antiparassitario	Euro 10,00
Test filv e Test felv	Euro 20,00
Vaccinazione	Euro 10,00
Microchippatura	Euro 30,00